



COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA PROVINCIA DI PERUGIA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED ALTRI SERVIZI CORRELATI DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI GIANO DELL'UMBRIA PER IL PERIODO 01.09.2019 – 30.06.2022.

ART. 1 OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

1. Il presente appalto si riferisce alla gestione dei seguenti servizi:

a) **Servizio di trasporto scolastico**, per la parte non coperta dal Piano di Trasporto Pubblico Valle Puglia e dei Monti Martani, degli alunni - compresi i portatori di handicap che non necessitano di un particolare accompagnamento - frequentanti la scuola dell'Infanzia, la scuola Primaria, la scuola secondaria di 1° e 2° grado site nel territorio comunale, da effettuarsi su percorsi prestabiliti, conformemente al calendario scolastico ed agli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche.

I plessi scolastici cui è rivolto il servizio di trasporto sono 4 e precisamente:

- Scuola dell'Infanzia e Primaria (unico plesso) di Giano capoluogo
- Scuola dell'Infanzia e Primaria sita nella frazione di Bastardo
- Scuola Secondaria di 1° grado sita nella frazione di Bastardo
- Scuola Secondaria di 2° grado: Istituto Professionale IPC ed IPSIA di Spoleto sezione staccata nella frazione di Bastardo.

b) **Servizi extra scolastici** fino ad un massimo di 15 servizi per ogni anno scolastico.

Con tale definizione si intendono le uscite didattiche (brevi gite) programmate dall'Istituto Omnicomprensivo da effettuarsi nell'ambito del territorio comunale e dei Comuni limitrofi, in orario scolastico.

c) **Servizio di assistenza e sorveglianza ai bambini della Scuola dell'Infanzia durante il trasporto scolastico dei plessi scolastici di Giano dell'Umbria e Bastardo:** il servizio consiste nell'assistenza e sorveglianza durante il trasporto scolastico, dall'abitazione alle rispettive Scuole dell'Infanzia e viceversa site nel territorio comunale.

ART. 2 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

1. La ditta aggiudicataria, dovrà redigere all'inizio di ogni anno scolastico, previo accordo con l'Ufficio Scolastico del Comune, il piano attuativo del servizio da svolgere, teso ad individuare i percorsi, le località e le fermate determinate in relazione alle richieste dell'utenza nel rispetto delle norme relative alla sicurezza stradale.

2. Il servizio di cui trattasi, data la sua particolare natura ovvero per la sua specificità e perché rivolto ad utenti minori, è soggetto a diverse variabili ed imprevisti, per cui il predetto piano annuale del servizio di trasporto scolastico deve necessariamente intendersi come uno strumento di lavoro flessibile ed indicativo. Ciò presuppone una costante e fattiva collaborazione tra il Comune di Giano dell'Umbria e la ditta aggiudicataria allo scopo di

garantire l'efficienza del servizio in relazione alle diverse attività didattiche e l'incolumità degli utenti.

ART. 3 **SERVIZI EXTRA SCOLASTICI**

1. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire il servizio di trasporto con conducente per l'effettuazione di gite di istruzione, partecipazione ad iniziative culturali e sportive e quant'altro richiesto a corredo dell'attività didattica dell'Istituto Omnicomprensivo di Giano dell'Umbria.
2. Le richieste suindicate dovranno pervenire alla Ditta aggiudicataria esclusivamente per il tramite dell'Ufficio Scolastico Comunale e dovranno essere riferite a quelle uscite didattiche organizzate nell'ambito del territorio comunale e dei Comuni limitrofi fino ad un massimo di 15 servizi per ogni anno scolastico, significando che eventuali ulteriori servizi saranno a carico dell'Istituto Omnicomprensivo. Più viaggi nello stesso giorno effettuati nell'ambito della stessa uscita sono conteggiati come un servizio.
3. Tali uscite didattiche riguardano i bambini della scuola dell'infanzia, gli alunni della Scuola primaria e secondaria di 1° grado nonché gli insegnanti accompagnatori. Nel caso dei bambini della scuola dell'infanzia a bordo dell'autobus dovrà essere presente l'assistente.

ART. 4 **SERVIZI DI ASSISTENZA E SORVEGLIANZA AI BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA**

1. L'assistenza agli alunni della Scuola dell'Infanzia dovrà essere garantita su ogni autobus e su ogni linea dal momento della salita fino alla discesa dall'autobus e durante tutto il percorso fino alla consegna dei bambini agli incaricati e cioè al personale della scuola all'andata e ai genitori o loro delegati al ritorno.
2. L'assistenza suindicata dovrà essere espletata con personale idoneo a tale compito e dovrà consistere nell'accompagnare, nel sorvegliare e nell'assistere gli utenti in tutto il percorso.
3. La Ditta aggiudicataria dovrà, all'inizio dell'anno scolastico, inviare all'Ufficio Scolastico Comunale l'elenco nominativo di tutti gli accompagnatori incaricati del servizio completo di indirizzo, e numero telefonico.

ART. 5 **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

1. Lo svolgimento del servizio dovrà essere svolto con personale ed automezzi idonei ai sensi della normativa vigente in materia, e nella piena e scrupolosa osservanza del presente Capitolato, del Codice della Strada D.Lgs 30/04/1992, n. 285 e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. 16/12/1992, n.495 e ss.mm.ii. e nella piena osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, regionali e locali vigenti in materia di trasporto di persone su strada e di trasporto scolastico e secondo quanto disposto dal presente capitolato speciale.
2. Si richiamano in particolare gli artt. 1681-1682 del Codice Civile, il D.M. del 31.01.1997 (nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico) e successive circolari applicative, il D.Lgs. 22/12/2000, n. 395 (già D.M. n. 448/91) e regolamento attuativo D.M. 161 del 28/04/2005 (in materia di accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada); la Legge 01/08/2003 n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente); il D.M. 02/02/1996 (Disposizioni in materia di trasporto scolastico) e ss.mm.ii., il D.M. 18/04/1977 (caratteristiche costruttive degli autobus) integrato

con successivo D.M. 13/01/2004 e D.M. 01/04/2010 ed ogni altra normativa in materia anche successivamente emanata.

ART. 6 **CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO**

1. Il servizio di trasporto scolastico di cui all'art. 1 - comma 1, lett. a) - è articolato su quattro distinti itinerari allegati al presente capitolato ed individuati come Percorso A , Percorso B, Percorso C e Percorso D (**Allegato. N. 1**). Detti percorsi, riferiti al corrente a.s. 2018/2019, sono indicativi; gli stessi sono aggiornati annualmente e possono subire modifiche anche nel corso dell'anno scolastico in relazione alle esigenze scolastiche. In conseguenza di ciò la ditta aggiudicataria, nei termini stabiliti dal Comune, dovrà adeguare le modalità di svolgimento del servizio.
2. Il servizio oggetto di affidamento è considerato servizio pubblico essenziale ai sensi dell'art.1 della L. n.146/1990 e ss.mm.ii. e come tale non potrà essere sospeso o abbandonato. In caso di sciopero la ditta affidataria ha l'obbligo di informare il Comune almeno cinque giorni prima per consentire di informare tempestivamente e adeguatamente l'utenza. In caso di sciopero o assemblea sindacale o riunione programmata dalle scuole, con riflessi sul servizio, l'appaltatore è tenuto ad adeguarsi alle eventuali variazioni degli orari di entrata e di uscita che dovessero verificarsi in seguito a circostanze preventivamente comunicate almeno due giorni prima dal Comune o dalle Istituzioni scolastiche. Il Comune potrà sostituirsi senza formalità di sorta all'appaltatore per l'esecuzione del servizio, anche attraverso l'affidamento ad altra ditta, con rivalsa delle spese a carico dell'appaltatore, salvi l'applicazione di eventuali sanzioni e il risarcimento del maggior danno.
3. Il servizio dovrà essere svolto dalla ditta aggiudicataria con proprio personale e con propri mezzi, in numero adeguato a garantire il regolare svolgimento del servizio per tutti gli alunni aventi diritto. La ditta dovrà essere pronta in caso di imprevisti ad integrare il parco macchine onde evitare interruzioni e ritardi.
4. Attualmente, nel corrente anno scolastico 2018/2019, l'attività didattica nei vari plessi è organizzata con i seguenti orari:
 - Scuola Infanzia Giano capoluogo e Bastardo: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16,00;
 - Scuola Primaria Giano capoluogo: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8,05 alle ore 13,40 - Martedì e Giovedì dalle ore 8,05 alle ore 16,40
 - Scuola Primaria Bastardo: dal Lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00
 - Scuola Secondaria di 1° grado Bastardo: Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 8,20 alle ore 13,20 - Lunedì e Mercoledì dalle ore 8,20 alle ore 16,20
 - Scuola Secondaria di 2° grado Bastardo: dal Lunedì al sabato dalle ore 8,15 alle ore 13,20La suddetta organizzazione oraria potrà variare secondo le disposizioni dell'Istituto Omnicomprensivo di Giano dell'Umbria.

ART. 7 **MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO**

1. Il servizio dovrà essere effettuato nel rispetto del calendario scolastico Regionale, dal lunedì al sabato, secondo le modalità di svolgimento delle lezioni nei singoli plessi scolastici .
2. La ditta aggiudicataria nello svolgimento del servizio dovrà rispettare gli orari di inizio e termine delle lezioni nelle singole scuole interessate al trasporto degli alunni, assicurando l'arrivo al plesso scolastico non oltre l'orario di inizio delle lezioni e comunque non prima di 5-

10 minuti rispetto all'orario di ingresso stabilito dalla Scuola. Per quanto concerne l'uscita, la Ditta dovrà garantire l'inizio del trasporto degli alunni entro 10-15 minuti dal termine delle lezioni secondo gli orari stabiliti dalla Scuola.

3. La salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata in modo che tali operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali il Comune declina sin d'ora ogni responsabilità.

4. Il Comune di Giano dell'Umbria, sulla base dell'organizzazione scolastica programmata dall'Istituto Omnicomprensivo, redige il piano annuale del servizio di trasporto scolastico cui la ditta affidataria si dovrà attenere per l'espletamento del servizio. Il predetto piano annuale indicherà il numero degli alunni trasportati ammessi al servizio completo di nominativo, indirizzo ed eventuale numero telefonico di un genitore. Eventuali modifiche nel corso dell'anno al suddetto elenco saranno tempestivamente comunicate alla ditta, la quale segnalerà al Comune eventuali situazioni di incertezza o difformità.

5. Il servizio di cui trattasi, data la sua particolare natura ovvero per la sua specificità e perché rivolto ad utenti minori, è soggetto a diverse variabili ed imprevisti, per cui il predetto piano deve necessariamente intendersi come uno strumento di lavoro flessibile ed indicativo. Ciò presuppone una costante e fattiva collaborazione tra il Comune di Giano dell'Umbria e la ditta affidataria allo scopo di garantire l'efficienza del servizio in relazione alle diverse attività didattiche e l'incolumità degli utenti.

6. I percorsi definitivamente concordati all'inizio dell'anno scolastico, e riportati nel piano annuale del servizio di trasporto scolastico, non si intendono modificati qualora l'oscillazione rientri nella tolleranza globale stabilita per il servizio nella misura del 3% in più o in meno rispetto ai chilometri indicati.

ART. 8 TARIFFE

1. La fruizione del servizio di trasporto scolastico è riservata agli utenti effettivamente iscritti allo stesso; il Comune di Giano dell'Umbria all'inizio di ogni anno scolastico fornirà alla Ditta aggiudicataria l'elenco degli alunni ammessi al servizio così come previsto all'art. 7, comma 4, del presente Capitolato.

2. Alla determinazione della tariffa provvede il Comune al quale sono destinati i relativi introiti. Il Comune provvede direttamente, a propria cura e spesa, all'esazione delle tariffe per l'uso del servizio di trasporto scolastico.

ART. 9 AUTOMEZZI

1. Per l'espletamento del servizio la ditta affidataria dovrà utilizzare automezzi conformi alle normative di settore e nello specifico al D.Lgs. 285/92 (codice della strada) e D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), D.M. 31 gennaio 1997 (Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico), D.M. 18 aprile 1977 (Caratteristiche costruttive degli autobus), D.M. 1 aprile 2010 (Caratteristiche costruttive degli autobus), Circolare del 23 marzo 2018 (Estintori su autobus e scuolabus) e da ogni specifica normativa vigente in materia, anche successivamente emanata.

Gli automezzi dovranno essere immatricolati, omologati e revisionati secondo le disposizioni di legge vigenti in materia ed in possesso di tutti requisiti di carattere tecnico e giuridico richiesti dalla normativa vigente in materia di trasporto scolastico.

Qualora gli automezzi indicati per il regolare espletamento del servizio risultino adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone, il concedente la linea dovrà rilasciare apposito nulla osta per l'utilizzo degli stessi al servizio di noleggio con conducente; a tal fine la carta di circolazione dovrà essere accompagnata da apposita autorizzazione, rilasciata dall'autorità competente, ad utilizzare gli automezzi dal servizio pubblico per il servizio di noleggio con conducente.

2. Gli automezzi utilizzati devono possedere tutte le garanzie di sicurezza e di idoneità richieste, devono essere rispondenti alle vigenti disposizione di legge per quanto riguarda tipologia, autorizzazioni, revisioni, caratteristiche tecniche, cronotachigrafo ed apertura a distanza degli sportelli. Dovranno, inoltre, essere idonei ad effettuare il servizio secondo le vigenti normative in materia di trasporto pubblico ed in particolare di trasporto scolastico. I mezzi di trasporto, oltre a rispettare le norme vigenti in materia di circolazione stradale, dovranno essere mantenuti puliti ed in stato di decoroso utilizzo sia nelle parti interne dell'abitacolo che esternamente allo stesso.
3. La Ditta aggiudicataria è tenuta altresì a trasmettere, all'inizio di ogni anno scolastico, all'Amministrazione Comunale, l'elenco aggiornato dei mezzi utilizzati nei servizi; nel corso dell'anno dovranno essere comunicate le eventuali variazioni intervenute e i rapporti su eventuali incidenti.
4. In caso di avaria durante il percorso la ditta aggiudicataria è tenuta a sostituire l'automezzo nel tempo massimo di 30 minuti.

ART. 10 PERSONALE

1. Per tutte le attività di gestione del servizio oggetto del presente Capitolato, l'appaltatore si avvarrà di personale qualificato ed idoneo allo svolgimento del servizio, nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia. La ditta affidataria è responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, del comportamento e delle condizioni di idoneità del personale e degli operatori adibiti al servizio prestato. La spesa sarà totalmente a suo carico nel pieno rispetto della normativa sui contratti di lavoro dell'area di appartenenza e della normativa di sicurezza dei lavoratori.
2. E' onere della ditta aggiudicataria osservare tutte le norme e le prescrizioni delle Leggi e Regolamenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori. La ditta aggiudicataria deve osservare tutte le norme a tutela della salute e dell'integrità fisica del personale nonché le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro ed essere in regola con le disposizioni di cui al D.Lgs. n.81/08 e ss.mm.ii..
3. La ditta aggiudicataria dovrà trasmettere all'Amministrazione Comunale, prima dell'avvio del servizio, l'elenco nominativo del personale addetto al servizio con le esatte generalità ed i documenti da cui risulti il rapporto di lavoro con cui è legata ai singoli conducenti e gli estremi del documento di patente di guida e carta di qualificazione del conducente (CQC) e, ove previsto, dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui alla legge 21/1992 e ss.mm.ii. e del rispetto del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii. e di tutti gli altri requisiti di legge. anche mediante autocertificazione (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà). Ogni variazione del personale dovrà essere comunicata tempestivamente all'Amministrazione Comunale, prima che il personale sia avviato all'espletamento del servizio. Tale elenco deve essere tempestivamente aggiornato in base ai nuovi inserimenti o sostituzioni, per i quali deve essere prodotta la documentazione di cui sopra. Ciascuna variazione di personale dovrà essere comunicata al

Comune entro le 24 ore successive alla variazione medesima. Qualora la ditta affidataria non ottemperi a tale obbligo verrà applicata la penale di cui al successivo articolo 20.

4. La ditta aggiudicataria dovrà sostituire i conducenti che risultino, a giudizio del Comune debitamente motivato, inidonei o inadatti sotto il profilo della sicurezza o sotto l'aspetto di un rapporto corretto e della disponibilità verso gli utenti del servizio. La sostituzione dovrà essere effettuata entro 10 giorni dalla richiesta, salvo i casi più gravi per i quali l'Amministrazione Comunale potrà chiedere la sostituzione in un termine più breve.

ART. 11 **COMPITI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO**

1. Il personale addetto all'espletamento del servizio dovrà:

- a) mantenere un comportamento irreprerensibile e rispettoso nei confronti di tutte le persone con le quali venga a contatto ed un rapporto di collaborazione con il personale messo eventualmente a disposizione dal comune adibito alla sorveglianza degli alunni;
- b) garantire la tempestiva comunicazione agli uffici comunali di qualsiasi avversità occorra durante l'espletamento del servizio;
- c) adottare le cautele e gli accorgimenti che garantiscono l'incolumità fisica e la massima sicurezza dei bambini in ciascun momento del trasporto in particolare durante le operazioni di salita e discesa dal pullman;
- d) esercitare la sorveglianza sui bambini alle fermate fino a quando non siano effettivamente ritirati da una persona adulta, genitore o delegato, provvedendo in caso di mancata presenza dell'adulto alla custodia del minore nei modi che saranno concordati con gli uffici comunali;
- e) non lasciare i minori davanti alle scuole ove i cancelli non risultino ancora aperti;
- f) non accettare compensi, di qualsiasi natura, da parte degli utenti in relazione alle prestazioni effettuate o da effettuarsi;
- g) non effettuare carico di alunni superiore a quello consentito dalle norme vigenti in materia, non fare salire, durante i viaggi di trasporto scolastico, persone estranee non autorizzate.
- h) il personale stesso dovrà, per quanto applicabile attenersi alle disposizioni del codice di comportamento dell'Ente pubblicato sul sito istituzionale del comune nella sezione "Amministrazione Trasparente".

L'impresa aggiudicataria si obbliga all'osservanza di quanto stabilito dal Decreto ministeriale 31.01.1997 "Disposizioni in materia di trasporto scolastico".

ART. 12 **REPERIBILITA' E COMUNICAZIONI**

1. La ditta aggiudicataria individua un coordinatore/responsabile del servizio per la tenuta dei rapporti con il Comune nell'ambito dell'esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato, reperibile anche per eventuali incontri con il Dirigente Scolastico e le famiglie, ogni qual volta si renda necessario, su richiesta dell'Ufficio Scolastico. Detto coordinatore/responsabile dovrà poter essere rintracciato immediatamente per via telefonica e, ove necessario, dovrà garantire la presenza presso la sede comunale in tempo utile per risolvere eventuali problemi.

2. Tutte le comunicazioni circa l'ordinaria gestione (programma dei lavori, chiarimenti in ordine agli utenti nonché agli orari del servizio) interverranno tra detto coordinatore ed il Responsabile dell'ufficio scolastico del Comune e/o suo collaboratore designato.

ART. 13 **OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA**

1. L'Impresa appaltatrice si obbliga a:

- a) mettere a disposizione, in modo esclusivo, per ogni giornata di scuola automezzi rispondenti alle vigenti norme di legge e sempre coperti dalle necessarie assicurazioni;
- b) garantire, a propria unica ed esclusiva responsabilità, tutti i trasporti programmati dall'ufficio scolastico comunale, nei termini e nei limiti del presente capitolato di appalto;
- c) garantire, salvo cause di forza maggiore accertate, la stabilità del personale impiegato;
- d) assumere l'onere contributivo del personale impiegato nel rispetto delle normative e degli accordi vigenti in materia, quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione, previdenza e sicurezza sul lavoro. L'amministrazione provvederà ad acquisire d'ufficio, in occasione di ogni liquidazione, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) attestante la regolarità in ordine ai versamenti contributivi e previdenziali;
- e) a garantire la piena osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari che a qualsiasi titolo disciplinano l'attività svolta;
- f) sottostare alle verifiche, che saranno disposte in qualsiasi momento, dal Responsabile del settore, allo scopo di controllare la corretta esecuzione e l'esatto adempimento degli obblighi assunti col presente contratto;
- g) indipendentemente dall'osservanza degli altri obblighi stabiliti da norme legislative o contrattuali per essa vincolanti, l'impresa dovrà dare notizia al Comune con il mezzo più celere, di tutti gli incidenti che dovessero capitare, quale che sia la gravità di questi e ancorchè non si verifichino danni;
- h) l'impresa dovrà disporre, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione del Comune, la sostituzione del personale addetto al servizio che non osservasce un contegno corretto e riguardoso o fosse abitualmente trascurato nel servizio o usasse un linguaggio scorretto e riprovevole o fosse sorpreso in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di stupefacenti, salvi i provvedimenti previsti dalla Legge.
- i) La ditta aggiudicataria dovrà presentare un'autocertificazione di attestazione dell'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, attenendosi a quanto previsto dal D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii..

ART. 14 **DURATA DELL'AFFIDAMENTO**

1. L'affidamento del presente appalto avrà durata dal 01.09.2019 al 30.06.2022 con possibilità di rinnovo per l'anno scolastico successivo 2022/2023 ai sensi all'art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 15 **IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO E MODALITA' DI PAGAMENTO**

- 1. Il presente affidamento, è espletato mediante procedura di gara aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016.
- 2. Il corrispettivo chilometrico posto a base d'asta per i servizi come individuati all'art. 1, è stabilito in € 1.40 (euro uno e quaranta centesimi) al chilometro, IVA esclusa; su tale base d'asta la ditta dovrà applicare in sede d'offerta un ribasso obbligatorio.

3. La percorrenza media annua desunta dall'anno scolastico in corso relativa al servizio di trasporto scolastico è di 74.000 Km. A fronte di una variazione della percorrenza annua effettiva, in aumento o in diminuzione, inferiore al 3%, il corrispettivo non subirà alcuna modifica.

4. Qualora la percorrenza annua effettiva risultasse inferiore o maggiore del 3% (di 74.000 km.) si procederà congiuntamente alla verifica del chilometraggio, e conseguentemente all'incremento o alla riduzione del corrispettivo con riferimento ai soli chilometri in più o in meno rispetto alla predetta percentuale del 3% e secondo l'importo chilometrico offerto.

5. L'importo stimato sulla base del corrispettivo economico posto a base d'asta, per l'intera durata dell'appalto ammonta ad € 310.800,00 oltre IVA ed in caso di proroga pari ad € 414.400,00 oltre IVA;

6. Il corrispettivo verrà liquidato entro trenta giorni dalla data di ricevimento di idonea e regolare fattura elettronica seguendo le procedure previste dalla normativa vigente in materia: i pagamenti saranno disposti previo accertamento da parte del responsabile del procedimento, della regolarità delle prestazioni effettuate, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e della regolarità contributiva e di ogni altro adempimento prescritto dalla legge. In caso di ritardato pagamento la ditta non potrà sospendere il servizio. Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali penalità applicate per inadempienza a carico della ditta affidataria ai sensi del successivo art.21 e quant'altro dalla stessa dovuto.

7. L'affidamento sarà comunque aggiudicato anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida.

8. Il prezzo offerto si intende formulato dalla ditta in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità non prevista dal presente capitolato speciale. L'aggiudicataria, pertanto non potrà pretendere sovrapprezz o compensi diversi da quelli pattuiti, qualunque possa essere la circostanza sfavorevole che dovesse insorgere dopo l'affidamento del servizio.

9. Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 il servizio potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione, a seconda delle necessità e delle esigenze del Comune, fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto senza che l'appaltatore possa presentare o vantare eccezioni o pretese di sorta.

ART. 16

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. La ditta affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm.ii., utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche in via non esclusiva, alla commessa oggetto dell'affidamento.

2. La ditta affidataria comunica al Comune i seguenti dati entro sette giorni dall'accensione di conti correnti nuovi, oppure entro sette giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica in caso di conti correnti già esistenti:

- gli estremi del conto corrente (o dei conti correnti) dedicato, con l'indicazione del CIG e del servizio al quale sono dedicati,
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto(conti).

La ditta affidataria è tenuta a comunicare ogni variazione di tali dati entro sette giorni dall'avvenuta modifica.

3. Sulle fatture da trasmettere al Comune dovrà essere indicato: il conto corrente dedicato al presente appalto (scelto tra quelli segnalati in occasione della sottoscrizione del contratto); il Codice Univoco Ufficio UFVVLG ed il C.I.G. Codice Identificativo di Gara, il numero di impegno di spesa e completa del dettaglio dei km effettuati per ogni linea - intestata al Comune e riportante l'IBAN del conto corrente "dedicato" ai sensi della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010. La risoluzione si verifica di diritto nel momento in cui il Comune dichiari alla ditta affidataria che intende avvalersi della clausola risolutiva-

ART. 17 **RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE**

1. L'Impresa aggiudicataria, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti i pubblici trasporti e quelli scolastici in particolare.

2. L'Impresa aggiudicataria è sempre responsabile sia verso il Comune sia verso terzi dell'esecuzione di tutti i servizi assunti.

3. Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o per causa ad esso connesse derivassero all'Ente committente, agli utenti o a terzi, a persone e cose, è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell'impresa.

4. In relazione alle responsabilità sopra indicate, la ditta aggiudicataria, contestualmente alla stipula del contratto, dovrà consegnare al Comune copia di polizza assicurativa, stipulata con primario assicuratore e mantenuta in vigore per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e/o proroghe, a copertura dei rischi inerenti il servizio per R.C.T., RCO e RCA con i seguenti massimali:

- polizza RCT (responsabilità civile verso terzi) per danni arrecati a terzi (tra cui l'Amministrazione Comunale) con un massimale minimo per sinistro € 3.000.000,00 "unico" per sinistro senza alcun sottolimite di risarcimento;
- polizza RCO (responsabilità civile verso prestatori di lavoro) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'aggiudicataria si avvalga) con un massimale minimo per sinistro di € 3.000.000,00 e con un limite di € 1.500.000,00 per persona danneggiata;
- polizza RCA (responsabilità civile auto) per danni arrecati a terzi (inclusi i trasportati) in conseguenza della circolazione di veicoli posseduti e/o utilizzati dall'aggiudicataria per l'esecuzione del presente contratto, con un massimale "unico" di garanzia non inferiore a € 3.000.000,00.

5. L'operatività o meno delle coperture assicurative predette non esonerano l'aggiudicataria stessa dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

ART. 18

CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAFFIDAMENTO

1. La cessione del contratto è vietata, a pena di nullità, sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È vietato cedere anche parzialmente i servizi, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita della garanzia a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune e fatti salvi i maggiori danni accertati.
2. Non sono considerate cessioni, ai fini del presente appalto, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune.
3. Nel caso di cessioni di azienda, trasformazioni, fusioni o scissioni d'impresa si applica quanto previsto dall'art. 106 c.1 lett. d) punto 2) del D.Lgs. 50/2016, la ditta affidataria dovrà effettuare adeguata comunicazione al Comune che dovrà procedere alla verifica che il subentrante risulti in possesso di tutti i requisiti di aggiudicazione ai sensi di legge.
2. L'intendimento di avvalersi del subappalto deve essere espresso all'atto dell'offerta nei modi di legge art. 105 D.Lgs. 50/2016 e secondo quanto richiesto dal bando di gara e dal disciplinare, pena l'inammissibilità del ricorso al subappalto stesso. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

ART. 19

CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

1. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata dalla garanzia provvisoria come definita dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, pari al 2 per cento del prezzo posto a base di gara da costituirsi con le forme e le modalità stabilite con il medesimo articolo.
2. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e contenere impegno del garante al rinnovo per uguale ulteriore periodo in caso di richiesta da parte della stazione appaltante;
3. La ditta affidataria dovrà presentare, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, all'atto della stipula del contratto, una "garanzia definitiva" a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali derivanti dal presente appalto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
4. La ditta affidataria è obbligata a reintegrare la garanzia definitiva di cui il Comune abbia dovuto avvalersi in tutto od in parte durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza rispetto al predetto obbligo, la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese della ditta affidataria, prelevandone l'importo dal canone di appalto e previo avviso scritto da comunicare all'impresa.
5. Le garanzie di cui al presente articolo rilasciate da imprese bancarie o assicurative devono essere conformi agli schemi tipo approvati con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31.
5. La cauzione definitiva potrà essere svincolata, al termine del periodo contrattuale, dietro esplicito nulla osta dell'Amministrazione Comunale.

ART. 20

RISERVATEZZA DEI DATI TRATTATI

1. Il Comune di Giano dell'Umbria, titolare del trattamento dei dati personali relativi ai minori utenti e alle rispettive famiglie, designa l'impresa aggiudicataria responsabile del trattamento dei dati che acquisirà, in ragione dello svolgimento del servizio. La designazione è operativa a far data dalla firma del contratto. La Ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza del D.Lgs. n.196/03 e ad indicare con apposita comunicazione un eventuale diverso responsabile del trattamento dei dati.

Alla Ditta aggiudicataria vengono in particolare impartite le seguenti istruzioni:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
- non potrà procedere alla raccolta di dati presso le famiglie dei minori utenti (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare);
- non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare) né diffondere dati in suo possesso, né conservarli alla scadenza del contratto di appalto; in quest'ultimo caso dovrà restituirli al Comune entro il termine perentorio di 5 giorni;
- dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.
- dovrà designare i propri incaricati al trattamento dei dati riferendone i nominativi al Responsabile trattamento dati dell'Istituzione, tenendo presente che il trattamento dei dati deve essere limitato ai seguenti dati e finalità:
 - a) nome, cognome, età, residenza, scuola frequentata dal trasportato;
 - b) nome, cognome, numero di telefono e residenza dei genitori o di altri adulti eventualmente indicati nella domanda;
 - c) finalità: conoscenza dei tragitti da percorrere e degli adulti di riferimento per la migliore esecuzione del servizio.

Si precisa che, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, la Ditta aggiudicataria è comunque obbligata in solido con il titolare per il risarcimento dei danni provocati agli interessati in violazione della medesima.

ART. 21

VIGILANZA E CONTROLLI

1. Il responsabile preposto ai servizi scolastici del comune, potrà predisporre controlli sulla osservanza delle norme contrattuali e sul buon andamento, nonché esercitare ogni altro tipo di vigilanza, servendosi all'uopo anche di personale specializzato.

2. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di effettuare periodiche ispezioni per accertare lo stato di manutenzione degli automezzi e la ditta dovrà sottostare ad ogni controllo promosso dal Comune, consentendo al personale comunale l'accesso agli stessi in qualsiasi occasione e quindi anche durante il servizio.

ART. 22

PENALITA' PER INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. In caso di inosservanza della convenzione ovvero di mancato adempimento degli obblighi contrattuali con conseguente disservizio di qualsiasi natura, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione scritta applicherà alla ditta aggiudicataria, le sotto indicate sanzioni pecuniarie. La ditta aggiudicataria, ricevuta la contestazione di addebito del disservizio potrà

addurre, nel termine di tre giorni, motivi a proprio discarico che, in caso di accoglimento non si darà corso all'applicazione della sanzione.

- € 500,00 per ogni corsa non effettuata nel percorso giornaliero assegnato.
- € 300,00 per ogni ritardo negli orari e per altre infrazioni ritenute lievi commesse senza giustificato motivo
- € 150,00 per il mancato rispetto degli obblighi attinenti la pulizia o la manutenzione dei mezzi
- € 600,00 per comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri da parte del personale del servizio (es. per comportamento sconveniente nei confronti dell'utenza e dei genitori. Il perdurare della negligenza o del comportamento scorretto o sconveniente, o comunque, il suo ripetersi per più di due volte, porterà alla richiesta di sostituzione del personale interessato, oltre al raddoppio della penalità)
- € 700,00 per la mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (violazioni al codice della strada o presenza sul veicolo di persone non autorizzate, ecc...)
- € 1.500,00 per ogni giornata di mancata effettuazione del servizio e per infrazioni gravi che si dovessero verificare tali da provocare un'inevitabile lesione dell'immagine e della capacità di organizzazione della struttura comunale, ovvero situazione di pericolo, anche potenziale, per i minori affidati (serie violazioni al codice della strada e situazioni di pericolo in genere pregiudizievoli per la sicurezza dei minori)
- € 1.500,00 per l'impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti

2. L'applicazione delle penali di cui ai commi precedenti deve essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, trasmessa via PEC, alla quale la ditta affidataria ha la facoltà di presentare le controdeduzioni entro dieci giorni dal ricevimento della PEC della contestazione stessa.

3. La riscossione dell'ammontare delle penalità, da parte del Comune, viene effettuata mediante decurtazione sul corrispettivo ancora da pagare o, in assenza di corrispettivi, sul deposito cauzionale.

4. L'applicazione delle penalità di cui sopra non pregiudica i diritti del Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

5. Il contratto di affidamento si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del C. C., in caso di:

- a) mancato avvio del servizio nel termine prefissato;
- b) sospensione o interruzione non autorizzate del servizio o di sua parte per più di due giorni, anche non consecutivi;
- c) impiego di personale inadeguato o insufficiente o privo di requisiti prescritti dalle norme vigenti e dal presente capitolato, o non iscritto agli Istituti previdenziali ed antinfortunistici ai sensi delle norme vigenti;
- d) mancata sostituzione del personale nei casi previsti dal presente capitolato;
- e) ripetuta applicazione, per almeno quattro volte nel corso della vigenza del contratto, delle penali previste;
- f) violazione degli obblighi, degli orari o dei tempi concernenti lo svolgimento del servizio;
- g) esazione diretta o pretesa di compensi aggiuntivi per lo svolgimento del servizio;
- h) danneggiamento doloso o colposo di persone e di cose del Comune o di terzi;
- i) annullamento, revoca o decadenza di anche una sola licenza di noleggio con conducente;
- j) accertata percorrenza di chilometri inferiori o comunque diversi rispetto a quanto dichiarato.

- k) Il comune può avvalersi di tale diritto potestativo entro il termine di trenta giorni dal verificarsi dell'interruzione o di altro tipo di inadempimento.
6. Fuori dai casi indicati nel comma precedente, il contratto potrà essere risolto per inadempimento delle obbligazioni contrattuali a carico dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, nonché in ipotesi di accertata violazione da parte dell'aggiudicatario di norme di legge e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale adibito al servizio.

ART. 23 **REVISIONE PERIODICA PREZZI**

1. L'Ente non si avvale della facoltà di revisione prezzi di cui all'art.106 c.1 lett.a) del D.Lgs. 50/2016.

ART. 24 **DUVRI**

1. Si precisa che, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n.81/08, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto non comporta interferenze, pertanto l'importo degli oneri di sicurezza è pari a zero, e che lo stesso sarà sottoscritto dalla ditta appaltatrice in sede di stipula del contratto.

ART. 25 **ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

1. Il Comune si riserva la facoltà, in caso di urgenza e necessità, di esigere dalla ditta aggiudicataria del servizio l'attivazione della prestazione contrattuale mediante l'emissione di apposita lettera di affidamento, anche in pendenza della stipulazione del contratto.

ART. 26 **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati inerenti i fruitori dei servizi oggetto del presente capitolo sono individuati come dati personali e sensibili, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e sono pertanto soggetti alla disciplina di tutela definita dallo stesso regolamento.

2. Il Comune di Giano dell'Umbria comunica alla ditta affidataria i dati personali relativi ai soggetti che usufruiscono dei servizi secondo quanto previsto dalla normativa vigente, conferendo alla ditta esecutrice i dati personali e sensibili relativi ai soggetti che usufruiscono dei servizi, nel rispetto dei seguenti criteri operativi: la comunicazione e lo scambio dei dati avviene unicamente in relazione allo sviluppo delle attività che rientrano tra le finalità istituzionali dell'ente locale correlate all'ambito dei servizi scolastici; i dati comunicati alla ditta affidataria sono resi allo stesso soggetto in forma pertinente e non eccedente rispetto all'utilizzo che di essi deve essere fatto. I dati comunicati dal Comune alla ditta esecutrice, o da questa direttamente acquisiti per conto del Comune, non potranno essere riprodotti ad uso della ditta appaltatrice stessa né resi noti in alcuna forma o modalità e dovranno essere restituiti o conferiti al Comune stesso contestualmente alla presentazione della rendicontazione dell'attività svolta.

3. In relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti utenti del servizio la ditta affidataria adotta misure organizzative e procedurali sia a rilevanza interna, che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi. È fatto divieto alla ditta affidataria ed al personale impiegato di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività connesse ai servizi oggetto del presente capitolo per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Tutto il personale dovrà garantire riservatezza

assoluta relativamente a tutto ciò cui venisse a conoscenza nel rapporto con gli utenti. È fatto assoluto divieto alla ditta appaltatrice di comunicare i dati personali e sensibili gestiti in relazione ai servizi affidatigli ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatto salvo quando tale comunicazione sia prevista sulla base di norme di legge o di regolamento per adempimenti obbligatori. Qualora i dati personali anche sensibili, inerenti i soggetti utenti del servizio siano conferiti direttamente dagli stessi alla ditta appaltatrice, questa si impegna a soddisfare gli adempimenti di cui al Regolamento UE 679/2016 e a trasferire tempestivamente al Comune, con le dovute cautele dovute alle misure di sicurezza, la banca dati nella quale sono state archiviate tutte le informazioni acquisite.

4. L'appaltatore si impegna a rendere noto al fine della stipulazione del contratto, Titolare e Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla propria attività ed alla propria struttura organizzativa e l'eventuale Responsabile per il trattamento dei dati inerenti lo sviluppo del contratto.

ART. 27 **SOSPENSIONE – RISOLUZIONE – RECESSO**

1. In tutti i casi in cui ricorrono circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i servizi procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei servizi. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

2. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del Codice, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del Codice;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- c) l'appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all'articolo 170, comma 3, per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dei requisiti di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

3. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

5. Nei casi di cui ai commi precedenti, in sede di liquidazione finale dei servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i servizi o forniture ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del Codice.

6. Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- a) fallimento dell'Appaltatore;
- b) nelle ipotesi previste dalla legge;
- c) nelle ipotesi previste nel presente Capitolato d'Oneri;
- d) effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.
- e) nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10 % del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore.

7. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture

eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

ART. 28
SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

ART. 29
CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

1. Qualsiasi controversia tra le parti è demandata alla competenza del giudice ordinario. A tal fine sarà competente, in via esclusiva il foro di Spoleto.

ART. 30
DISPOSIZIONI FINALI

1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. e dell'art.111 c.2 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento di cui alla procedura oggetto del presente capitolo è il Responsabile del Settore Amministrativo – Sig.ra Fabiana Rumori.

2. Il Comune si riserva la facoltà di cui all'art. 110 del D.Lgs.50/2016 in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter del D.Lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto;

3. A tutti gli effetti del contratto la ditta affidataria elegge il proprio domicilio legale in Giano dell'Umbria, presso la sede municipale in Piazza Municipale n. 21;

4. Il contratto è soggetto, oltre all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate, al rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia, tra le quali il D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., la normativa in materia di trasporti pubblici e di trasporto scolastico e al possesso dei requisiti per i conducenti di automezzi adibiti al servizio appaltato. Troveranno applicazione inoltre tutte le ulteriori prescrizioni previste nel bando di gara;

5. La ditta affidataria è tenuta comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative.